



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA *PRESIDENZA*

*Nuove circolari sul conferimento degli incarichi presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma*

A seguito di varie riunioni tenute dal sottoscritto con il Presidente e i giudici della sezione fallimentare, e previa interlocuzione con i Presidenti dell'Ordine degli Avvocati e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, si è ritenuto di modificare in modo sostanziale sia i criteri di accesso all'elenco dei professionisti, istituito presso la stessa sezione, sia i criteri di nomina degli stessi stabilendo, inoltre, un sostanziale divieto delle c.d. "nomine incrociate".

Si è, inoltre, concordato di pubblicare sul sito tutte le nomine, nonché le linee guida contenute nelle "nuove" circolari.

Mi è particolarmente gradito accompagnare la pubblicazione delle circolari maturate all'esito di tale impegno con una mia breve sintesi che evidenzia i contenuti delle principali modifiche apportate, condivise da tutti gli interlocutori, e che hanno determinato, ad avviso del sottoscritto, un profondo cambiamento della situazione precedente, nel senso della trasparenza e della predeterminazione obiettiva dei parametri di volta in volta adottati.

In particolare.

Quanto ai criteri di accesso, **si sono individuati in modo molto più articolato e dettagliato i criteri per l'accesso all'elenco dei professionisti** che possono ricevere incarichi da parte del Tribunale, elenco che viene per ciò solo ad essere "ufficializzato". A tale elenco, suddiviso in tre fasce, tra loro nettamente distinte, si accede per titoli, specificamente indicati e a seguito di giudizio positivo di almeno due terzi dei componenti della sezione fallimentare.

L'elenco, peraltro, conterrà le nomine conferite nell'ultimo quadriennio, in tal modo rappresentando un quadro chiaro e storicamente completo degli incarichi conferiti.

Nella fascia *a)* sono inseriti i professionisti che hanno dimostrato altissima, assoluta e non contestabile preparazione e capacità tecnica e gestionale sia nella conoscenza teorica e pratica delle norme da applicare, sia nell'accertamento del passivo, sia ancora nella gestione dell'attivo e nell'oculatazza della gestione delle risorse; ad essi sono attribuiti gli incarichi di maggiore complessità e valore, superiori a €. 10 milioni di

attivo presumibile. Nella fascia *b)* sono inseriti i professionisti che hanno dimostrato elevata capacità, diligenza ed esperienza, cui sono attribuiti gli incarichi di valore inferiore ad €. 10 milioni. Nella fascia *c)* sono inseriti i “giovani” professionisti che quindi non hanno ancora dato adeguata prova della capacità e preparazione, ai quali sono attribuite le procedure di valore nullo o modesto. Questi ultimi sono tenuti in tale fascia per un periodo di prova della durata massima di tre anni, dopo di che o sono spostati nelle fasce superiori o vengono esclusi perché ritenuti non adeguatamente preparati e capaci.

Al fine di favorire il rinnovamento dell'elenco e tenuto conto delle sollecitazioni in tal senso provenienti dagli Ordini professionali, **una quota pari almeno al 50% dei nuovi inserimenti è stata riservata a professionisti di prima esperienza.**

**Inoltre, sempre per favorire il “ricambio” ed evitare che l'elenco, una volta formato, resti immutabile per anni, si è stabilito il limite di 70 anni per ricevere incarichi.**

L'attività volta all'inserimento dei professionisti nell'elenco, allo spostamento da una fascia all'altra e all'esclusione dall'elenco ha carattere riservato ed interno alla sezione.

Essa, pertanto, non dà luogo ad aspettative tutelabili né ai fini dell'inserimento, né ai fini della permanenza nell'elenco di cui appresso, né tantomeno ai fini dell'attribuzione degli incarichi (v. Cass. 11888/2016).

L'attività in questione seguirà un **procedimento con le seguenti cadenze e modalità:**

- presentazione di una domanda su moduli predisposti e pubblicati sul sito del Tribunale in modo da contenere i dati rilevanti;
- deliberazioni assunte con maggioranza di almeno due terzi dei giudici della sezione;
- esame delle domande in un'apposita riunione di sezione, con verbalizzazione delle valutazioni e deliberazioni compiute con riferimento agli spostamenti, esclusioni e inserimenti;
- lo spostamento da una fascia all'altra e l'esclusione dall'elenco dovranno essere accompagnati da una specifica valutazione di molteplici, seri e concreti elementi di giudizio; le esclusioni e gli spostamenti in basso saranno fondati su episodi o mancanze specificamente indicate e comprovate, che rendano evidente l'inadeguatezza operativa, tecnico-giuridica o nella gestione delle procedure;
- verbalizzazione delle attività compiute, nel corso di apposite riunioni di sezione, con espressione riassuntiva dell'esito delle valutazioni e, per gli inserimenti, solo per i casi di valutazione positiva;

**Il conferimento degli incarichi avverrà, al fine di procedere ad una ripartizione ponderata ed equilibrata degli incarichi, sia remuneratori, che non remuneratori, attraverso il principio della rotazione automatica all'interno dell'elenco reso volutamente casuale (e non per ordine alfabetico), e all'interno di ciascuna fascia.**

**In nessun caso si può procedere ad assegnazione degli incarichi al di fuori dell'elenco.**

E' prevista una deroga (motivata) al criterio della rotazione automatica delle nomine solo in casi assolutamente eccezionali in cui la tipologia di attività dell'impresa o la straordinaria complessità della procedura esigano un particolare professionista particolarmente esperto in uno specifico settore: **in ogni caso la nomina dovrà comunque essere effettuata tra i professionisti inseriti nell'elenco.**

Di tali deroghe ( motivate) sarà presa nota nell'elenco per il recupero immediato di colui che è stato pretermesso e per l'esclusione dalla successiva nomina di colui che è stato nominato.

**Si è previsto di nominare due o tre professionisti sullo stesso incarico (ferma l'unicità del compenso) in caso di procedure rilevanti (tendenzialmente, di attivo superiore ad € 5 milioni) al fine di elevare la competenza degli organi delle procedure, distribuire le nomine in maniera più equa e di perequare i compensi.**

**Al fine di evitare le revoche ingiustificate** e pur rilevando che si tratta di provvedimento giurisdizionale, si è adottato il criterio tendenziale che la revoca del professionista, al di là delle ipotesi tipiche (condanna penale etc...), **possa avvenire solo a seguito di una specifica valutazione di molteplici, seri e concreti elementi di giudizio fondati su episodi o mancanze specificamente indicate e comprovate** che rendano evidente l'inadeguatezza del professionista nella gestione della procedura: **in ogni caso, la revoca nella procedura per gravi motivi comporterà l'esclusione dall'elenco.**

**Inoltre, al fine di evitare il fenomeno delle c.d. "nomine incrociate"** (alludendo alla possibilità dei curatori fallimentari e dei liquidatori che sono stati destinatari di nomine quali difensori o consulenti, di nominare a loro volta, quali difensori delle procedure nelle cause attive e passive o quali consulenti, gli stessi professionisti che li hanno precedentemente nominati), fenomeno che, peraltro, produce l'effetto distorsivo di cumulare ulteriormente gli incarichi e i compensi per i professionisti già beneficiari di incarichi remunerativi, e pur rilevando che si tratta di nomine non di competenza dei giudici, si è ritenuto opportuno emettere una autonoma circolare sul punto, che stabilisca, oltre agli altri divieti già in atto (parentela, appartenenza allo stesso studio, conflitto d'interesse), anche quello delle nomine incrociate entro un arco temporale di almeno un triennio. **Si è inoltre affermato il**

**principio che la violazione di tali criteri sarà tenuta in conto ai fini della revoca del professionista.**

Quanto sopra, peraltro, in un contesto in cui si richiede anche ai professionisti di privilegiare la equa distribuzione degli incarichi.

Quanto poi al fenomeno della concentrazione di molti incarichi di legale o consulente in favore di pochi professionisti, di cui viene fatta menzione in una relazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, si è ritenuto opportuno, al di là di disposizioni di carattere generale (*cf.* circolare), di verificare la effettiva sussistenza e lo spessore di tale segnalata patologia attraverso **la pubblicità degli incarichi** (che viene contestualmente disposta) tramite i registri informatici, pubblicità che dovrà riguardare **tutti gli incarichi, sia conferiti dai giudici che dai professionisti.**

Si è prevista, inoltre, per consentire massima trasparenza e controllo, la pubblicazione sul sito del Tribunale di tutte le nomine, anche di avvocato e ctu.

Si è anche valutata la possibilità di pubblicare, oltre all'elenco delle nomine di legali e consulenti, anche degli acconti e dei relativi compensi.

Anche all'esito della interlocuzione con gli Ordini professionali si è rinviata tale ultima decisione all'esito di una più approfondita verifica di compatibilità di tale eventuale pubblicazione con la disciplina della *privacy* e con le regole richieste dal CSM al quale ultimo organo è stato già inoltrato apposito quesito.

*Medio tempore* i dati SIECIC sui compensi (e acconti) liquidati saranno semestralmente trasmessi al Presidente del Tribunale per l'esercizio della necessaria vigilanza in ossequio al contenuto della *Risoluzione* CSM 12 ottobre 2016.

**Infine, per rendere più completa la pubblicazione sul sito dell'ufficio delle nomine dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori delle procedure, si è previsto di pubblicare anche il nome o la ragione sociale del soggetto fallito.**

**Roma, 28/03/2017**

*Il Presidente del Tribunale*

*Francesco Monastero*

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the name Francesco Monastero, written over the printed name.